



# COMUNE DI ESCALAPLANO

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 17/09/2018

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE. RINVIO ALL'ESERCIZIO 2018 DEL BILANCIO CONSOLIDATO, AI SENSI DELL'ART. 233-BIS, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000

L'anno duemiladiciotto addì **DICIASETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

**Risultano presenti all'appello nominale:**

**IL SINDACO Marco Lampis;**

**CONSIGLIERI PRESENTI**

AGUS DANILO  
CARTA PAOLO  
LAI ALESSANDRO  
LAI ANTONIO  
LEONI ELEONORA  
LOCCI MAURO  
PISANU MICHELE  
PRASCOLU NICOLA

SPANO SANDRA RITA  
USALA LAURA  
ZEDDA FILIPPO ANDREA

**CONSIGLIERI ASSENTI**

ROSAS JOHNNY

*Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13*  
*Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13*

*totale presenti n. 12*  
*totale assenti n. 1*

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA SEDUTA E' PUBBLICA**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

**Richiamati** i commi 1 e 3 dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – (TUEL) che recitano:

*1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.*

*3. Nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall’art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.*

**Richiamato** l’art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Il bilancio consolidato”, che stabilisce:

*1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017.*

**Tenuto conto** che tali disposizioni, dalla formulazione poco chiara, possono essere interpretate sia nel senso di una esclusione del 2017 dall’obbligo di consolidamento, sia nel senso di una inclusione di tali esercizio agli obblighi suddetti;

**Considerato** che tali norme sono state sinora unanimemente interpretate, sia dal Ministero dell’economia e delle finanze che dalla Corte dei conti, considerando l’esercizio 2017 come il primo anno di applicazione obbligatoria della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, con facoltà degli enti di disporre il rinvio unicamente fino all’esercizio 2016 compreso.

**Evidenziato** che la Commissione Arconet, con la FAQ n. 30 del 12 aprile 2018, ha mutato il proprio orientamento, precisando che, “*Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico*”.

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 8 del 11/05/2018 avente per oggetto “Rinvio all’esercizio 2018 dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.lgs. n. 118/2011”;

**Preso atto** che la nuova interpretazione dell’art. 232 del TUEL consente agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di rinviare al 2018 la contabilità economico patrimoniale ed il conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale;

**Ritenuto necessario** esprimere, con il presente atto, la volontà di esercitare il rinvio della predisposizione del bilancio consolidato, in considerazione del rinvio della contabilità economico-patrimoniale già prevista da questo ente, ma anche delle difficoltà operative legate all’avvio e alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, che implica un carico di lavoro aggiuntivo difficilmente conciliabile con la carenza di personale dei piccoli comuni, oltre a nuove conoscenze specialistiche e software in grado di gestire le scritture in partita doppia integrate con la contabilità finanziaria non acquisibili in breve tempo;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria; **Ritenuto** pertanto di doversi avvalere, della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233bis del TUEL, al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità;

**Acquisiti** i pareri di cui all'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs 267 del 18.08.2000, di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Finanziario;

**IL PRESIDENTE**, illustra l'argomento e, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12;

VOTI FAVOREVOLI N. 12;

CONTRARI N. /;

ASTENUTI N. /;

ALL'UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Di esprimere, per le motivazioni in premessa, la volontà di rinvio del bilancio consolidato, prevista dal comma 3 dell'art. 233bis del TUEL precisando che, alla luce della FAQ di Arconet n. 30 del 12 aprile 2018, essa si estende anche all'esercizio 2018 compreso in quanto questo ente ha formalmente rinviato al 2018 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e S.M.I.

Di trasmettere copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente.

### **Pareri ex art. 49 del T.U. della legge sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000**

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Luigi Mereu

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Giovanni Luigi Mereu

**Letto approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
Marco Lampis

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giovanni Mattei

**Il sottoscritto Segretario Comunale:**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016 è stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data **17/09/2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Mattei

**Escalaplano li 17/09/2018**

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno **30/09/2018**:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000;

Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Mattei